

2.09 Contributi



Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere

Stato al 1° gennaio 2019



In breve

Questo opuscolo informativo fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti devono versare alle assicurazioni sociali svizzere e sulle prestazioni cui hanno diritto.

Spetta alle casse di compensazione e, in certi casi, alla Suva decidere se una persona è considerata indipendente secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

Il opuscolo informativo *2.02 – Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG* spiega la differenza tra attività lucrativa indipendente e attività lucrativa dipendente.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), assicurazione invalidità (AI) e indennità di perdita di guadagno (IPG)

1 Quando si è soggetti all'obbligo contributivo AVS/AI/IPG?

Chi esercita un'attività lucrativa indipendente in Svizzera deve versare contributi all'AVS, all'AI e alle IPG, che sono calcolati in base al reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente secondo la tassazione dell'imposta federale diretta. Le autorità fiscali comunicano il reddito netto, vale a dire il reddito senza l'aggiunta dei contributi personali versati all'AVS/AI/IPG, deducibili per le imposte ma non per l'AVS. Per determinare il reddito lordo soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG, le casse di compensazione applicano all'importo comunicato una formula che permette di risalire al reddito precedente la deduzione dei contributi.

Dal reddito viene dedotto un interesse calcolato sul capitale proprio investito nell'azienda. I lavoratori indipendenti versano contributi pari al 9,65 % del reddito soggetto a contribuzione così calcolato. Se tale reddito è inferiore al limite fissato dal Consiglio federale, l'aliquota di contribuzione viene ridotta (tavola scalare dei contributi).

Le casse di compensazione prelevano inoltre contributi alle spese amministrative pari al massimo al 5 % dei contributi AVS/AI/IPG.

Informazioni più dettagliate sul calcolo e sulla riscossione dei contributi sono contenute nel opuscolo informativo *2.02 – Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG*, disponibile all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

2 A quali prestazioni AVS/AI hanno diritto gli indipendenti?

Gli indipendenti hanno diritto alle stesse prestazioni AVS/AI dei salariati.

Informazioni più dettagliate in merito sono contenute nelle serie di opuscolo informativo *3 – Prestazioni dell'AVS* e *4 – Prestazioni dell'AI* del Centro d'informazione AVS/AI. Tutti i opuscoli informativi sono disponibili all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

3 Come vengono calcolate le indennità di perdita di guadagno?

Le indennità di perdita di guadagno sono calcolate in base al reddito conseguito prima del servizio. Se le condizioni previste sono adempiute, gli indipendenti hanno diritto a un assegno per l'azienda.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al opuscolo informativo *6.01 – Indennità di perdita di guadagno*.

4 Come vengono calcolate le indennità di maternità?

Le indennità di maternità delle donne indipendenti sono calcolate secondo i principi previsti per le salariate.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al opuscolo informativo *6.02 – Indennità in caso di maternità*.

5 Quali sono gli organi di esecuzione competenti?

Gli organi di esecuzione competenti sono le casse di compensazione dei Cantoni e delle associazioni professionali. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

6 I contributi AVS/AI/IPG possono essere dedotti dalle imposte?

I contributi AVS/AI/IPG degli indipendenti e i contributi AVS/AI/IPG/AD versati dai datori di lavoro a favore dei dipendenti possono essere dedotti interamente dal risultato d'esercizio quali oneri giustificati dall'uso commerciale.

7 Le prestazioni AVS/AI/IPG sono imponibili?

La deduzione integrale dei contributi AVS/AI/IPG è controbilanciata dalla tassazione integrale delle prestazioni versate. Di regola le prestazioni AVS/AI/IPG sono interamente imponibili.

Sono invece esplicitamente esenti da imposta le prestazioni assistenziali provenienti da fondi privati o pubblici (p. es. assegni per grandi invalidi), il soldo per chi presta servizio militare o servizio di protezione civile, l'importo per le piccole spese personali versato a chi presta servizio civile e le prestazioni complementari.

Assegni familiari (AFam)

8 Gli indipendenti sottostanno alla legge federale sugli assegni familiari?

Sì. Dal 1° gennaio 2013, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera sottostanno alla legge federale sugli assegni familiari (LAFam) e devono affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari (CAF), di regola gestita dalle casse di compensazione.

9 A quanto ammontano i contributi e le prestazioni?

I lavoratori indipendenti devono versare i contributi su un reddito da attività lucrativa fino a 148 200 franchi all'anno. L'aliquota contributiva varia a seconda dei Cantoni e delle CAF. Gli indipendenti hanno diritto agli assegni familiari, ossia ad assegni per i figli di almeno 200 franchi mensili e ad assegni di formazione di almeno 250 franchi mensili per figlio. Alcuni Cantoni versano importi più elevati nonché assegni di nascita e di adozione.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al opuscolo informativo 6.08 – *Assegni familiari*.

Previdenza professionale (2° pilastro)

10 Gli indipendenti sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria?

No (art. 3 LPP).

11 Gli indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo?

Chi esercita un'attività lucrativa indipendente può farsi assicurare facoltativamente al fine di costituire un capitale di risparmio e premunirsi contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità (art. 4 LPP). Vi sono diverse possibilità di affiliazione (v. domande 12–18).

12 Gli indipendenti possono affiliarsi a un istituto di previdenza di un'associazione professionale o di categoria?

Sì. Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l'istituto di previdenza della loro professione (art. 44 cpv. 1 LPP). Numerose associazioni professionali o di categoria danno alle persone esercitanti un'attività indipendente la possibilità di affiliarsi a istituti di previdenza creati appositamente per loro (nella maggior parte dei casi si tratta di fondazioni comuni). Diverse professioni liberali (avvocati, medici, musicisti indipendenti ecc.) e delle arti e mestieri dispongono di casse pensioni di categoria, come ad esempio la Fondazione «proparis» Previdenza arti e mestieri Svizzera. Per informazioni sulle possibilità di affiliazione per le diverse categorie professionali ci si può rivolgere anche alle associazioni dei datori di lavoro, alle camere di commercio e dell'industria e ad altri organismi.

Oltre alla prestazione minima corrispondente alla previdenza obbligatoria dei salariati, numerosi istituti offrono piani di previdenza con prestazioni più estese (previdenza sovraobbligatoria). I relativi contributi sono più elevati. A riguardo è opportuno informarsi presso le associazioni professionali o le fondazioni di previdenza. Gli indipendenti possono inoltre scegliere di assicurarsi unicamente presso un istituto attivo nell'ambito della previdenza più estesa, che può anche non essere iscritto nel registro della previdenza professionale.

13 Gli indipendenti possono affiliarsi all'istituto collettore?

I lavoratori indipendenti che non sono assoggettati alla previdenza obbligatoria e non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati ad farsi assicurare presso l'istituto collettore (art. 44 cpv. 2 LPP).

L'istituto collettore dispone di un'agenzia in ognuna delle tre grandi regioni linguistiche (v. opuscolo informativo 6.06 – *Obbligo d'affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP*). L'istituto offre agli indipendenti la possibilità di aderire a un piano di previdenza le cui prestazioni sono identiche a quelle della previdenza professionale obbligatoria minima dei salariati.

Il reddito assicurabile corrisponde al salario coordinato previsto dalla previdenza obbligatoria (giusta l'art. 8 LPP, va assicurata la parte del salario annuo compresa tra 24 885 e 85 320 franchi). Su richiesta dell'assicurato, nell'ambito della previdenza più estesa può essere assicurata anche la parte del reddito soggetto all'AVS compresa tra 85 320 franchi e il salario massimo previsto nell'assicurazione contro gli infortuni (148 200 franchi all'anno).

Il sito Internet della Fondazione istituto collettore LPP fornisce informazioni sugli importi vigenti e dà esempi di calcolo di prestazioni (www.chaeis.net).

14 Gli indipendenti che occupano salariati devono affiliarsi a un istituto di previdenza?

Sì. Gli indipendenti che occupano lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo devono essere affiliati, quali datori di lavoro, ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 11 cpv. 1 LPP). Le persone che occupano sono assicurate obbligatoriamente presso questo istituto. Gli indipendenti possono farsi assicurare anch'essi presso l'istituto di previdenza dei propri lavoratori (art. 44 cpv. 1 LPP).

15 Quali sono le ulteriori soluzioni proposte dalle assicurazioni e dalle banche (3° pilastro)?

Anche le assicurazioni e le banche offrono agli indipendenti diverse possibilità di costituire un capitale di previdenza. Si tratta della previdenza privata nell'ambito del 3° pilastro (pilastro 3a o previdenza individuale vincolata). Vi sono soluzioni di risparmio per la vecchiaia e soluzioni che combinano risparmio per la vecchiaia e copertura assicurativa. In quest'ultimo caso, i premi possono variare sia in funzione dell'estensione della copertura dei rischi assicurati (invalidità e decesso) sia in ragione delle diverse offerte proposte dalle società d'assicurazione.

Un'altra soluzione è costituita dai modelli d'investimento di capitale, ad esempio i fondi misti composti da obbligazioni e azioni. I prodotti attualmente sul mercato sono molteplici e diversificati e presentano grandi differenze quanto ai rischi e alle aspettative di rendimento.

16 Quali sono le prestazioni della previdenza professionale?

L'obiettivo principale della previdenza professionale è il versamento di una prestazione di vecchiaia che, aggiunta alla rendita dell'AVS, garantisca all'assicurato un reddito sufficiente dopo la cessazione dell'attività lucrativa. La rendita versata è determinata principalmente dal capitale disponibile al momento del pensionamento, costituito dai contributi versati nel corso degli anni e dagli interessi accreditati annualmente su tale importo dall'istituto di previdenza.

Nella maggior parte dei casi i piani di previdenza prevedono anche il versamento di prestazioni in caso d'invalidità e di prestazioni ai superstiti. L'entità delle prestazioni dipende dal regolamento dell'istituto di previdenza o dal piano di previdenza.

17 In quale misura si possono dedurre dalle imposte i contributi versati agli istituti di previdenza professionale?

I contributi che il datore di lavoro versa a favore dei dipendenti agli istituti di previdenza professionale possono essere dedotti dal risultato d'esercizio in quanto oneri dell'azienda (art. 81 LPP e art. 27 cpv. 2 lett. c LIFD).

I contributi versati dagli imprenditori per la loro previdenza professionale possono essere considerati oneri dell'azienda solo nella misura in cui corrispondono alla «quota del datore di lavoro», vale a dire alla parte che l'indipendente versa quale datore di lavoro a favore dei dipendenti per la previdenza. La «quota del salariato» è invece considerata pagata attraverso fondi privati e va fatta valere nelle deduzioni generali, senza però gravare il conto d'esercizio dell'azienda. Se l'indipendente non ha salariati, il 50 % dei contributi da lui versati è considerato come «quota del datore di lavoro».

I contributi versati al 3° pilastro per la previdenza individuale vincolata possono essere dedotti dal reddito nei limiti fissati dall'articolo 7 OPP 3. Per gli indipendenti che non sono affiliati ad una cassa pensioni del 2° pilastro, il limite dei contributi annui deducibili è fissato al 20 % del reddito annuo, ma al massimo a 34 128 franchi (per gli indipendenti e i salariati affiliati ad una cassa pensioni il limite massimo è fissato attualmente a 6 826 franchi).

18 Quali prestazioni della previdenza professionale sono imponibili?

Le prestazioni della previdenza professionale versate sotto forma di rendite sono imponibili con gli altri redditi nella misura del 100 %. Le prestazioni della previdenza professionale versate sotto forma di capitale sono soggette a un'imposta annua intera e tassate separatamente dagli altri redditi in base a un'aliquota ridotta. Per l'imposta federale diretta, quest'aliquota corrisponde a un quinto delle tariffe applicate.

Assicurazione contro gli infortuni

19 Gli indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo?

In Svizzera i lavoratori indipendenti non dispongono di un'assicurazione particolare contro gli infortuni*. La LAINF prevede tuttavia che gli indipendenti domiciliati in Svizzera e i loro familiari collaboranti nell'azienda e non assicurati obbligatoriamente possano assicurarsi a titolo facoltativo contro gli infortuni secondo la LAINF.

In virtù della LAINF sono considerati indipendenti i lavoratori che non sono salariati. Sono invece considerati salariati coloro che conseguono un salario determinante secondo la legislazione sull'AVS. È peraltro possibile che una persona eserciti in parte un'attività lucrativa indipendente e in parte una dipendente. Anche queste persone possono assicurarsi a titolo facoltativo.

Può inoltre assicurarsi a titolo facoltativo chi raggiunge l'età pensionabile ed era assicurato obbligatoriamente durante un anno immediatamente prima del pensionamento.

Sono invece esclusi dall'assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano soltanto personale domestico.

* L'assicurazione malattie obbligatoria copre invece le spese di guarigione anche in caso d'infortunio.

20 Come vengono calcolati i premi?

I premi sono calcolati in funzione del guadagno assicurato convenuto al momento della firma del contratto e che può essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Nel caso degli indipendenti tale reddito non deve essere inferiore alla 45 % dell'importo limite del guadagno assicurato (dal 1° gennaio 2016 fissato a 148 200 franchi), per i loro familiari a 30 %.

I premi sono composti da un premio netto calcolato in funzione del rischio e da supplementi per le spese amministrative. Nell'assicurazione facoltativa non viene prelevato alcun supplemento di premio né per le indennità di rincaro né per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e degli infortuni non professionali.

21 Quali sono le prestazioni assicurate secondo la LAINF?

Le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. Sono assicurate le prestazioni seguenti:

- prestazioni sanitarie;
- rimborso delle spese;
- prestazioni in denaro (indennità giornaliere, rendite d'invalidità, indennità per menomazione dell'integrità, assegni per grandi invalidi e rendite per superstiti).

22 Presso chi è possibile assicurarsi?

L'assicurazione facoltativa e l'assicurazione obbligatoria sono gestite dagli stessi assicuratori, ossia dalla Suva e dagli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF.

Il datore di lavoro che occupa persone soggette all'assicurazione obbligatoria e i familiari non soggetti all'assicurazione obbligatoria che lavorano nell'azienda possono affidarsi facoltativamente soltanto presso l'assicuratore che assicura il personale dell'azienda.

Chi, senza occupare personale, esercita un'attività lucrativa indipendente in uno dei rami economici la cui assicurazione incombe alla Suva e i familiari che collaborano a tale attività possono assicurarsi facoltativamente soltanto presso la Suva.

Chi esercita un'attività lucrativa indipendente nei rami economici la cui assicurazione esula dalla competenza della Suva può scegliere uno degli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF. Questi ultimi non sono tenuti ad accettare la richiesta di affiliazione.

Durante il periodo in cui prestano servizio, gli indipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso l'assicurazione militare (gestita dalla Suva). L'autorità di vigilanza preposta agli assicuratori LAINF è l'Ufficio federale della sanità pubblica.

23 Quali contributi versati all'assicurazione contro gli infortuni si possono dedurre dalle imposte?

I premi versati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dal datore di lavoro a favore dei dipendenti possono essere dedotti dal risultato d'esercizio quali spese giustificate dall'uso commerciale. I premi pagati volontariamente dall'indipendente per la propria assicurazione obbligatoria contro gli infortuni possono essere dedotti dal risultato d'esercizio quali oneri giustificati dall'uso commerciale solo fino a concorrenza dei premi versati per gli altri collaboratori. Se non ha dipendenti, i premi che versa per la propria assicurazione sono ripartiti tra spese professionali, deducibili dal risultato d'esercizio quali oneri giustificati dall'uso commerciale, e spese private, che può far valere nelle deduzioni generali per spese assicurative.

24 Quali prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sono imponibili?

Di regola le prestazioni assicurative sono interamente imponibili. Sono escluse le prestazioni in capitale, tassate separatamente nella misura di un quinto della tariffa.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2018. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.09/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.

2.09-19/01-I